



CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA

Statuto

Aggiornato con le modifiche approvate
dall'Assemblea Generale del 10 giugno 2008

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Articolo 1 - Costituzione e Sede

E' costituita, ai sensi dell'Articolo 36 e seguenti del Codice Civile e con durata illimitata, una Associazione denominata CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA, Unione Industriale della Provincia, in forma abbreviata CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA.

L'Associazione ha sede legale in Alessandria, aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell'industria Italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Su delibera del Consiglio Direttivo, CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località della provincia.

Articolo 2 - Scopi

CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro; può comunque, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, se finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Si propone:

- a) di stimolare, nella società e presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali, civili e di innovazione propri di una funzione imprenditoriale da svolgersi nel contesto di una libera e articolata Società in sviluppo;
- b) di promuovere la collaborazione degli industriali con le istituzioni e le organizzazioni politiche e sociali del Paese al fine di perseguire, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti, un sempre più alto ed armonico progresso della società e dei suoi membri individuali;
- c) di perseguire la solidarietà morale e materiale degli industriali con particolare riguardo alle piccole imprese nei confronti delle quali potranno essere promosse o affiancate iniziative, anche assumendone oneri e garanzie, atte a migliorarne la struttura operativa e la conduzione economica;

- d) di favorire il coordinamento e la collaborazione con altre Associazioni, territoriali e di categoria;
- e) di tutelare le imprese associate sul piano economico, nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e in campo sindacale, stipulando contratti di lavoro collettivi e aziendali con le Organizzazioni dei lavoratori e prestando la relativa assistenza alle Imprese associate;
- f) di tenere con le Organizzazioni dei lavoratori rapporti intesi a creare un efficace spirito di collaborazione fra datori di lavoro e prestatori d'opera, a prevenire il sorgere di controversie nel campo del lavoro ed a favorirne la risoluzione;
- g) di designare e nominare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e commissioni in cui sia consentita o richiesta la rappresentanza di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA;
- h) di fornire agli associati consulenza ed assistenza in tema di interpretazione ed applicazione dei contratti di lavoro e della legislazione del lavoro, nonché della legislazione e regolamentazione comunque riguardante, direttamente o indirettamente, l'industria;
- i) di promuovere la informazione, la documentazione e la cultura come strumento di progresso sociale, politico, tecnico, professionale, sindacale, economico ed all'uopo farsi organo, tramite l'Ufficio Studi, di raccolta e di elaborazione di elementi, notizie e dati sulle attività economiche ed industriali di precipuo interesse dell'Associazione; di promuovere altresì i contatti, gli scambi ed i dibattiti delle idee e di favorire la assunzione ed il potenziamento di iniziative atte a migliorare il livello di formazione professionale di tutte le componenti umane dell'impresa;
- l) di adempiere a tutti gli altri compiti che di volta in volta siano deliberati dalla Assemblea generale degli associati o che siano rispondenti al conseguimento dei fini associativi di tutela e di difesa dell'interesse industriale;
- m) allo scopo di preservare e accrescere il prestigio della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta e di contribuire concretamente al miglioramento del Paese, quale sistema articolato e complesso, CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA si impegna, ed impegna i suoi membri, ad attuare e rispettare modelli di comportamento ispirati a criteri di correttezza civile e di rispetto delle istituzioni quali, in particolare, esplicitati dalla Carta dei valori Associativi e dal Codice Etico Confederale.

TITOLO II – ASSOCIATI

Articolo 3 – Perimetro della rappresentanza

Possono aderire a CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA come soci effettivi:

- a) le imprese, con sede legale nella provincia di alessandria, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque in provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;
- b) le imprese, sempre con sede legale nella provincia, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
- c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione;
- d) possono inoltre far parte in qualità di Soci Aggregati altre realtà imprenditoriali, diverse rispetto a quelle indicate ai comma precedenti, aventi anch'esse sede ed esercenti l'attività nel territorio della provincia di Alessandria che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA, nel rispetto del regolamento confederale in materia. Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

I Soci Aggregati avranno diritto a ricevere i servizi e le prestazioni istituzionali secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il diritto di elettorato passivo dei Soci Aggregati è limitato al Consiglio Direttivo dell'Associazione;

- e) possono aderire altresì a CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA gruppi precostituiti di aziende della stessa categoria merceologica o produttiva; in tal caso la domanda di adesione deve recare ogni elemento qualitativo e quantitativo idoneo a identificare esattamente il gruppo e le sue componenti e deve essere sottoscritta dall'organo del gruppo statutariamente abilitato.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA e nell'analogo registro tenuto dalla

Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Articolo 4 – Ammissione e durata

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere compilata sugli appositi moduli.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione.

Le domande vengono approvate dal Comitato Esecutivo.

In caso di pronuncia negativa del Comitato Esecutivo, l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo è possibile ricorrere ai Provvisori che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

L'adesione impegna il socio per un biennio, che decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione.

All'atto dell'ammissione, il socio si obbliga al pagamento in favore di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA di:

- un contributo di iscrizione;
- un contributo ordinario, annuale o trimestrale, a seconda della dimensione e nel rispetto del minimale annuale;
- eventuali contributi speciali deliberati dall'Assemblea.

CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Alessandria nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi dovuti.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Articolo 5 – Doveri dei soci

L'adesione a CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato da CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA o dalle altre componenti del sistema confederale;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- fornire a CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione a CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA se svolgono attività o abbiano sede nella provincia di Alessandria. CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

Articolo 6 – Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA;
- censura dal Presidente di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;

- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive in CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.

Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 7 - Cessazione della condizione di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 6.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 4.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

L'Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per due anni;
- c) nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall'articolo 4.

TITOLO III - ORGANI DI CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA

Articolo 8 - Organi Sociali

Sono Organi della Associazione

- L'Assemblea generale degli associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Esecutivo
- Il Presidente
- I Vice Presidenti
- Il Tesoriere
- I Revisori Contabili
- I Probiviri

Articolo 9 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le aziende associate in regola con il pagamento dei contributi associativi.

E' convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria entro il 30 giugno di ciascun anno ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta scritta da tanti associati che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti all'intero complesso assembleare.

La convocazione viene effettuata con avviso scritto da spedirsi a ciascun associato almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione; l'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

E' ammessa la facoltà di delega, ma ciascun associato non può essere portatore di più di 1 delega, fatta eccezione per i casi di aziende facenti capo ad una medesima holding operativa che potranno conferire le rispettive deleghe ad un unico rappresentante del gruppo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA, in assenza, dal più anziano dei Vice Presidenti ed è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti spettanti all'intero complesso assembleare ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

La seconda convocazione può aver luogo in un giorno diverso da quello della prima convocazione ma non oltre 30 giorni dalla data della prima convocazione.

Ogni associato dispone di un numero di voti proporzionale ai contributi associativi versati nel corso dell'ultimo esercizio conclusosi e precisamente:

da 0 a 1.000 euro, un voto ogni 250 euro
da 1.001 a 10.000 euro, un voto ogni 500 euro
da 10.001 a 40.000 euro, un voto ogni 1000 euro
oltre 40.000 euro, un voto ogni 1.500 euro.

Per gli associati di nuova adesione, i voti di competenza saranno calcolati sugli importi versati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o delegati mediante votazione palese o segreta con il sistema che di volta in volta verrà stabilito dall'Assemblea su proposta del Presidente; sarà obbligatoria la votazione segreta quando sia richiesta da almeno 20 associati presenti o rappresentati in Assemblea e comunque in occasione dell'elezione delle cariche sociali. I verbali dell'Assemblea sono firmati dal Presidente, da 2 scrutatori designati fra gli intervenuti dal Presidente e dal Direttore dell'Associazione.

Articolo 10 - Attribuzioni dell'Assemblea generale

Spetta all'Assemblea generale degli associati:

- a) di eleggere il Presidente della Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori Contabili ed i Probiviri;
- b) di approvare il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo della Associazione;
- c) di fissare le direttive per l'attività di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA e di deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo riguardanti tale attività;
- d) di determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura dei contributi dovuti dai Soci Effettivi e dai Soci Aggregati e di stabilire ogni modalità relativa;
- e) di deliberare, con una maggioranza di almeno 2/3 dei voti presenti o rappresentati, che rappresentino almeno la metà dei voti totali, sulle proposte di modificazione del presente Statuto;
- f) di provvedere su ogni altro oggetto che sia sottoposto al suo esame nell'ambito degli scopi associativi;
- g) di procedere allo scioglimento della Associazione e di nominare conseguentemente uno o più liquidatori.

Articolo 11 - Modalità elettive

L'Assemblea elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo tra la lista dei candidati, in un numero superiore ai seggi da ricoprire, proposti dalla Commissione di Designazione.

L'Assemblea approva lo schema ed i contenuti delle deleghe che il Presidente intende attribuire ai Vice Presidenti che, il Consiglio Direttivo eletto, attribuirà ad alcuni membri del Consiglio stesso, tenuto conto dei bisogni di rappresentanza

delle diverse componenti associative interne e delle esigenze organizzative sulle quali si fonda l'articolazione per aree di attività.

L'assemblea elegge altresì i Revisori Contabili ed i Probiviri.

Articolo 12 - Commissione di designazione

Allo scopo di addivenire alla definizione delle candidature del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, viene costituita tra gli imprenditori associati almeno tre mesi prima della data fissata per l'Assemblea, una Commissione di designazione composta come segue:

- un membro designato dal Presidente di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA;
- due membri designati dal Consiglio Direttivo anche nel proprio seno;
- un membro designato dall'Organo direttivo del Gruppo Piccola Industria;
- un membro designato dall'Organo direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori.

Il Presidente di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA in carica non può far parte della Commissione.

La Commissione nomina nel suo seno un Presidente con funzioni di coordinamento.

I cinque membri suddetti, qualora non rappresentino, per la personale provenienza aziendale, i maggiori gruppi di imprese in senso merceologico e produttivo, saranno tenuti a cooptare in seno alla Commissione stessa altri membri, in numero non superiore a quattro, in modo da rendere più estesa l'accennata rappresentanza.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati, allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse per dare, possibilmente, una adeguata rappresentanza alle imprese delle varie categorie produttive, delle diverse classi dimensionali e delle principali ripartizioni geografiche della Provincia. Devono comunque essere sottoposte anche le candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo della Associazione è composto dal Presidente e da 18 membri eletti dall'Assemblea generale. Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio Direttivo: il Presidente del Gruppo Piccola Industria, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori ed il Presidente del Collegio Costruttori Edili della Provincia. Per un biennio successivo alla cessazione di carica, fa parte del Consiglio Direttivo anche il Presidente uscente della Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, un numero massimo di sei componenti per il Comitato Esecutivo ed il Tesoriere.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo la nomina di un massimo di quattro Vice Presidenti.

Ogni componente del Consiglio Direttivo può esprimere una sola preferenza.

Singole materie potranno essere affidate, con deliberazione del Consiglio, a Consiglieri delegati.

I Vice Presidenti agiscono secondo gli indirizzi del Presidente e del Consiglio Direttivo.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente o, da chi ne faccia le veci, con avviso scritto da diramarsi anche a mezzo fax o posta elettronica almeno sei giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza è sufficiente un preavviso di 24 ore, a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso conterrà precisa indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età e sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio medesimo.

Un numero di consiglieri pari ad almeno un quarto dei componenti può chiedere la convocazione straordinaria del Consiglio e l'integrazione dell'ordine del giorno delle riunioni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, prevalendo in caso di parità il voto del Presidente.

La presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo non è delegabile e lo scrutinio segreto rappresenta una modalità di votazione inderogabile qualora ci si riferisca a votazioni concernenti le persone.

I verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo sono firmati da chi ha presieduto l'adunanza e dal Direttore di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA.

Articolo 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) nominare la Commissione Elettorale;
- b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- d) deliberare le direttive generali per il Comitato Esecutivo per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;

- e) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- f) approvare i bilanci preventivi e consuntivi e la relativa relazione per la successiva approvazione dell'Assemblea;
- g) provvedere alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- h) adottare le sanzioni;
- i) riesaminare le domande di adesione;
- j) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
- k) su proposta del Comitato Esecutivo, deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente statuto;
- l) su proposta del Comitato Esecutivo determinare, con regolamento apposito, i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni/Gruppi e decidere sulle domande di costituzione delle stesse, presentate dalle imprese associate;
- m) pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle imprese associate in relazione all'inquadramento nelle Sezioni/Gruppi;
- n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;
- o) istituire delegazioni ed uffici periferici ai sensi dell'articolo 1;
- p) stabilire l'organico ed il trattamento economico del personale dipendente e di nominare e dimettere il personale dirigente;
- q) determinare la tipologia dei servizi e le prestazioni istituzionali da erogare alla categoria dei Soci aggregati;
- r) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA.

Articolo 15 – Composizione, modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti
- c) dagli eletti dal Consiglio Direttivo se diversi dai Vice Presidenti;
- d) dal Tesoriere;
- e) dai Presidenti del Gruppo Piccola Industria
- f) dal Gruppo Giovani Imprenditori.

I componenti eletti che non facciano già parte del Consiglio Direttivo ne entrano a far parte.

I componenti del Comitato Esecutivo eletti dal Consiglio Direttivo durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari. Essi sono rieleggibili ma per non più di due bienni consecutivi.

Nel caso in cui, uno o più componenti del Comitato vengano a mancare, essi sono sostituiti dal Consiglio Direttivo.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno sei volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato anche a mezzo fax o posta elettronica almeno sei giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, è sufficiente un preavviso di 24 ore, a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato esecutivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Articolo 16 - Attribuzioni del Comitato Esecutivo

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) di coadiuvare il Presidente nell'esplicazione del suo mandato e nella esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo;
- b) di provvedere alle nomine e designazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 2;
- c) di assumere e dimettere il personale dipendente e fissarne le attribuzioni, ad esclusione del personale dirigente;
- d) di provvedere ad ogni atto di ordinaria amministrazione che non sia espressamente attribuito ad altri organi;
- e) di sovrintendere all'andamento degli uffici e dei servizi della Associazione e di curarne l'efficienza e lo sviluppo;
- f) di adottare in via di urgenza, salvo a riferirne nell'adunanza immediatamente successiva, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria.

Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari e può essere rieletto per un secondo biennio consecutivo a quello della prima elezione.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo specifico mandato per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano di età.

In caso di prolungata vacanza della carica, l'Assemblea per la nuova elezione del Presidente, deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria, nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Articolo 18 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è designato dal Consiglio Direttivo, anche al di fuori dei propri componenti. Dura in carica per l'intero mandato del Consiglio Direttivo che lo ha designato ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Tesoriere è compatibile con altre cariche in seno a CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA, fatta eccezione per quella di Presidente.

Scopo dell'attività del Tesoriere è la predisposizione dei bilanci preventivi, consuntivi e la realizzazione della migliore gestione delle risorse di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA.

A tal fine il Tesoriere verifica periodicamente

- a) l'andamento dei contributi associativi;
- b) la gestione economica e finanziaria;
- c) il patrimonio

dell'Associazione e riferisce al Comitato Esecutivo con cadenza semestrale, salvo diverse necessità.

Articolo 19 - Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore dei conti.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila, in coordinamento con il Tesoriere, sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Articolo 20 - Probiviri

L'Assemblea di ogni quadriennio elegge negli anni pari, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta ai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Alessandria che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.6, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Articolo 21 - Cariche della Associazione

Le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite fatta eccezione per eventuali disposizioni di legge. Le cariche elettive debbono essere ricoperte da persone che siano titolari, gerenti, membri dei consigli di amministrazione o dirigenti con qualifica non inferiore a Direttore delle aziende associate fatta esclusione per le cariche di Revisore Contabile e Probiviri per le quali possono candidarsi anche persone al di fuori dei rappresentanti dei soci di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA o che non abbiano diretta responsabilità d'impresa. Le persone designate a ricoprire le cariche di cui si tratta non possono farsi sostituire nell'esplicazione dell'incarico.

L'accesso alle cariche è riservato a persone che diano piena affidabilità sul piano dell'onorabilità anche tenuto conto dei dettami del Codice Etico Confederale.

La sopravvenuta mancanza di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica.

La decadenza è disposta dai Probiviri. I Probiviri confederali sono legittimati a disporre la decadenza dalle cariche associative in caso di grave contrasto con le norme o i principi del Sistema.

Le persone investite di cariche associative che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificazioni decadono dalla carica.

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile per un altro biennio consecutivo.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili per ulteriori due bienni consecutivi.

Sia il Presidente che i membri del Consiglio Direttivo possono essere ulteriormente eleggibili purché sia trascorso almeno un biennio dalla scadenza dell'ultimo mandato.

I Revisori Contabili ed i Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Per assicurare la rotazione delle cariche e nel contempo la continuità d'azione del Consiglio Direttivo, ad ogni scadenza biennale, oltre agli ineleggibili, ai dimissionari ed ai decaduti, saranno esclusi dalla rielezione - mediante sorteggio - altri consiglieri uscenti in modo da assicurare il rinnovo di almeno un terzo dei consiglieri elettivi.

In sede di prima applicazione della presente norma, ed ogniqualvolta si sia addivenuti al rinnovo della maggioranza del Consiglio Direttivo, alla scadenza del primo biennio successivo saranno esclusi dal sorteggio i Vice presidenti ed il Tesoriere.

Se nel corso del biennio si verifichi la cessazione di uno o più membri del Consiglio Direttivo dalla carica senza che venga meno la maggioranza del Consiglio stesso, questo, può provvedere a sostituire i membri mancanti con i primi non eletti. La nomina dei nuovi membri dovrà essere ratificata nella prima e successiva Assemblea generale; i membri così nominati scadranno assieme a quelli in carica al momento della loro nomina.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Comitato Esecutivo dell'Associazione, è condizionato alla regolarità del completo inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Articolo 22 - Direttore

Alla direzione degli uffici di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuvato eventualmente da uno o più Vice Direttori.

Il Direttore provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali, all'organizzazione del personale ed alla amministrazione e direzione degli uffici e dei servizi dell'Associazione, del cui funzionamento risponde al Presidente.

Il personale di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA dipende gerarchicamente e disciplinarmente dal Direttore.

Il Direttore interviene con parere consultivo alle riunioni di tutti gli Organi previsti dal presente Statuto (escluso i Probiviri), la segreteria dei quali è tenuta dal Direttore medesimo.

TITOLO IV - GRUPPI E UFFICIO STUDI

Articolo 23 - Gruppi di categoria

In seno a CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA possono essere costituiti dei gruppi di categoria, con il compito di esaminare e discutere, attraverso le rispettive assemblee di gruppo, i problemi che interessano specificamente l'attività del settore merceologico per il quale i singoli gruppi sono costituiti.

L'Assemblea di gruppo è formata dai rappresentanti di tutte le aziende associate che appartengono al gruppo medesimo ed è retta dalle stesse norme stabilite per l'Assemblea generale dell'Associazione.

L'Assemblea di gruppo nominerà nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente di gruppo (da scegliersi possibilmente tra i membri del Consiglio Direttivo).

Il Presidente od i Vice Presidenti ed il Direttore della Associazione partecipano di diritto alle assemblee di gruppo.

Il Presidente di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA può proporre al Consiglio che i Presidenti dei Gruppi così costituiti siano invitati, con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - Gruppo Piccola Industria

In seno a CONFINDUSTRIA Alessandria è costituito il Gruppo delle Piccole Industrie. Al Gruppo è demandato di esaminare i problemi specificamente interessanti la Piccola Industria, di elaborare proposte e di assumere - d'intesa con il Consiglio Direttivo di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA - le iniziative che saranno ritenute opportune in favore specifico delle minori aziende associate ovvero nell'interesse generale della Piccola Industria.

Il Gruppo provvede a darsi un proprio regolamento da approvarsi dal Consiglio Direttivo di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA.

Articolo 25 - Gruppo Giovani Imprenditori

In seno a CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.

Il Gruppo provvede a darsi un proprio regolamento da approvarsi dal Consiglio Direttivo di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA e contenente i requisiti di appartenenza al Gruppo stesso stabiliti in armonia con gli indirizzi confederali.

Il Gruppo si propone di promuovere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sindacali, sociali e tecnici dell'industria per favorire un inserimento pieno e responsabile dei Giovani Imprenditori nella vita e nelle attività del Paese ed al fine di esaltare nei medesimi la consapevolezza della funzione etica e sociale della libera iniziativa e lo spirito associativo.

Articolo 26 - Ufficio Studi

L'Ufficio studi svolge un'attività di ricerca, documentazione ed elaborazione su argomenti di carattere socio-economico e tecnico in modo da fornire a CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA una idonea conoscenza dei problemi di attuale

e potenziale interesse industriale, con particolare riguardo agli ambiti provinciali e regionali.

L'Ufficio Studi potrà collaborare, per il raggiungimento dei fini indicati, con altri uffici similari pubblici e privati.

L'attività dell'Ufficio Studi è coordinata dal Presidente o da un Vice Presidente all'uopo delegato dal Presidente.

TITOLO V - CONTRIBUTI, PATRIMONIO E BILANCI

Articolo 27 - Contributi associativi

Le aziende associate sono tenute a versare all'atto della loro ammissione in CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA una quota di iscrizione ed a corrispondere annualmente, per le spese di funzionamento della Associazione, un contributo ordinario.

La misura e le modalità di riscossione dei contributi sono determinate ai sensi dell'articolo 4. L'eventuale quota di adesione, rappresentativa del patrimonio, se ed in quanto stabilita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 4 non è trasmissibile ad altri soggetti.

Con analoga deliberazione possono anche essere approvati contributi straordinari in relazione a specifiche esigenze.

Articolo 28 - Patrimonio

Il patrimonio di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA costituisce il fondo comune e, ai sensi dell'Articolo 37 del Codice Civile, è indivisibile fra gli associati, né da essi può comunque essere reclamato pro quota anche nel caso di recesso da CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA medesima.

Per tutto il periodo di durata di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA non potranno essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve.

Articolo 29 - Bilancio

L'esercizio finanziario di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio viene predisposto il bilancio consuntivo, redatto secondo le norme e gli schemi previsti dai regolamenti di Confindustria, sottoposto a

revisione secondo quanto previsto dal Regolamento confederale “Strumenti di organizzazione associativa” e successivamente inviato a Confindustria .

Il bilancio consuntivo sarà accompagnato dal bilancio preventivo per l'anno successivo, predisposto secondo gli stessi schemi e criteri.

Il bilancio consuntivo è corredato da una relazione del Presidente e da un rapporto del Collegio dei Revisori sull'andamento della gestione annuale e deve rimanere depositato unitamente al bilancio preventivo presso la Sede a disposizione degli associati nei quindici giorni che precedono l'Assemblea generale ordinaria.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30 - Scioglimento

La CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA potrà essere sciolta per deliberazione della Assemblea generale degli associati adottata con almeno i tre quarti dei voti di cui complessivamente dispongono tutte le aziende associate e con la maggioranza numerica delle aziende stesse.

Articolo 31 - Attività residuali

Le eventuali attività che residuano dalla liquidazione del patrimonio di CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge (23.12.1996 n. 662).

TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Articolo 32 - Norme generali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto viene fatto riferimento alle norme di legge e, in difetto, ai principi generali di diritto.

(Conforme all'originale rogato in Alessandria dal Notaio Luciano Mariano il 10 giugno 2008 – Repertorio n. 136662 – Raccolta n. 18175).